



**CORTE D' APPELLO DI CATANIA**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**  
**(tel. 095366145 - telefax 095441808)**

N. 1127/16 R. G.

Oggetto: sentenza n. 1656/2016, depositata oggi 10/11/2016, che rigetta il reclamo di S.I.M.E.I. SPA.

Catania, 11.10.2016

**Al Tribunale di Catania**  
**Sez. fallimentare**

IL CASO.it

La presente per trasmettere estratto della sentenza di questa Corte n. 1656/16 in oggetto più il relativo fascicolo, per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore  
Dott. Mario Centorbi

*P*  
*Sent. n. 1656*  
*del 10.11.2016*



Sentenza n. 1656  
del 10.11.2016  
Pubblicata 16.09.2016  
Data 26.10.2016  
Causa 10.11.2016  
Codice 5258  
Re. 112

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

composta dai magistrati:

dott. **Roberto Cordio**

**Presidente rel. ed est.**

dott.ssa **Monica Zema**

**Consigliere**

dott. **Antonio Caruso**

**Consigliere**

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. 1127/2016 R.G., promossa

DA

**IL CASO.it**

e residente in Catania, Viale  
Vittorio Veneto n. 52/C, nella qualità di amministratore unico e legale  
rappresentante della **S.I.M.E.I. S.p.a.**, con sede in Misterbianco (CT),  
Strada Cardillo n. 24, c.f., partita IVA e n. Iscrizione Registro delle  
Imprese: 00250770872, rappresentata e difesa – per procura ai sensi  
dell'art. 83 c.p.c., rilasciata su foglio separato cartaceo – dal Prof. Avv.  
Aurelio Mirone, c.f. indirizzo pec  
aurelio.mirone@pec.it, presso il cui studio in Catania, via F. Crispi 225 è  
elettivamente domiciliata;

**Reclamante**

**CONTRO**

**FALLIMENTO** della **S.I.M.E.I. S.p.a.** (pec:  
ctf1142016@procedurepec.it), con sede in Misterbianco (CT), Strada  
Cardillo n. 24, c.f., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese:  
00250770872, in persona del Curatore avv. Gaetano Cucuzza,

elettivamente domiciliato in Catania, piazza Trento n. 2, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Augello (C.F. GLLGPP61L21B429F), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83, III comma, c.p.c. in separato foglio cartaceo – giusta provvedimento del Giudice Delegato, dott. Alessandro Laurino, del 25.08.2016 – pec: [giuseppe.augello@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:giuseppe.augello@pec.ordineavvocaticatania.it).

**Reclamato**

**E CONTRO**

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania**

**E CONTRO**

IL CASO.it

IL CASO.it

avente ad oggetto: **opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento.**

---

All'udienza del 14.9.2016 i difensori delle parti costituite precisavano le proprie conclusioni come in atti, indi la Corte poneva la causa in decisione.

### Svolgimento del processo

La S.I.M.E.I. S.p.a. (d'ora in avanti Simeì) presentava domanda di concordato preventivo il 12.11.15 - riservandosi di depositare successivamente il piano e la documentazione richiesta dalla legge - dopo che, all'udienza del 10.11.15, il giudice istruttore aveva rimesso al collegio la decisione sulle istanze di fallimento proposte dai 51 lavoratori sopra indicati. Concessi i termini per il deposito della proposta ed autorizzata la chiesta proroga, il piano e l'attestazione del professionista venivano depositati il 21.03.16.

La proponente, società operante nel mercato dei contratti pubblici aventi ad oggetto la costruzione e manutenzione di impianti di pubblica illuminazione, con oltre 400 dipendenti nei primi anni 2000, esponeva un momento di crisi dovuto alla diminuzione delle commesse ed al mancato pagamento di rilevanti crediti vantati verso gli enti locali. In particolare il credito maturato nei confronti del Comune di Catania da una associazione temporanea di imprese di cui faceva parte la proponente, oggetto di complesse trattative transattive.

Con la proposta, espressamente indicata sin dall'epigrafe con continuità aziendale, si offrivano ai creditori i due compendi immobiliari di proprietà da liquidare, stimati 3 milioni e mezzo di euro, e la gran parte dei crediti vantati verso i soci e verso i terzi (in particolare quello sopra accennato), per una somma pari a circa 3 milioni e 200 mila euro, eccetto alcuni crediti, specificatamente individuati, assegnati ad una nuova società.

Entro tre mesi dall'omologazione del concordato, infatti, si sarebbe dovuta deliberare la scissione per incorporazione della Simeì in una newco, la Simeì Group s.r.l., costituita con la medesima compagine sociale. Conseguenza della scissione sarebbe stata l'assegnazione, alla società incorporante, dell'attivo costituito dai beni aziendali mobili (stimati



in 650 mila euro) oltre ad alcuni crediti, la forza lavoro e le certificazioni, attestazioni e qualifiche necessarie per la continuazione dell'impresa. Sarebbe transitato pure il passivo, limitatamente al t.f.r. maturato dai dipendenti sino al 18.11.15, pari ad oltre 600 mila euro.

Di contro, la nuova compagnia si impegnava a versare l'importo di 500 mila euro in 8 rate semestrali in favore del ceto creditorio di Simei. L'operazione avrebbe quindi consentito alla nuova società di potere partecipare alle commesse pubbliche senza incorrere nelle limitazioni previste dall'art. 186 *bis*, commi 4 e 5 l fall., che avrebbero reso assai più difficile, per la proponente, la possibilità di stipulare nuovi appalti pubblici. Nel periodo intercorrente sino alla data di omologa, Simei proponeva la continuazione dell'impresa mediante la chiesta autorizzazione a stipulare un contratto di affitto di ramo di azienda (che all'esito dell'interlocuzione si apprenderà avere ad oggetto anche alcuni beni immobili valutati per oltre 800 mila euro; beni comunque oggetto della prevista liquidazione in sede concordataria), in favore della nuova società sopra denominata e costituita il 17.3.16.

La tempistica conclusiva della proposta veniva indicata in un anno dall'omologazione, per il pagamento dei creditori privilegiati, soddisfatti integralmente; i debiti ipotecari sarebbero rimasti invece soddisfatti alla vendita dei cespiti e, quelli chirografari, soddisfatti al 46% entro 4 anni dall'omologazione.

Questa, in sintesi, la proposta originaria.

Il tribunale, con provvedimento collegiale del 07.04.16, rilevava alcuni punti critici di seguito evidenziati in corsivo:

- *Natura del concordato, se liquidatorio o con continuità aziendale e conseguente normativa applicabile;*
- *Adeguatezza dell'attestazione in ordine ai criteri, alle modalità ed alla metodologia di valutazione dei dati aziendali, anche con*

*particolare riferimento alla verifica del metodo e dei criteri seguiti per la stima dei beni mobili ed immobili nonché per la stima dei debiti e dei crediti, anche con riguardo ai criteri applicati per individuare l'entità e la temporalità del realizzo stimato;*

*in particolare, se ritenuto concordato con continuità aziendale:*

- *Omessa attestazione che la prosecuzione dell'attività sarebbe funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori (art. 183 - rectius 186 - bis, comma 2, lett. B) l.fall.;*
- *Omessa analitica indicazione -nel piano- dei costi e dei ricavi attesi dalla continuazione, delle risorse finanziarie e delle relative modalità di copertura (art 186 bis, comma 2, lett. A), l.fall.), in particolare anche in relazione alla contestazione del debito da parte di Gemmo s.p.a. ed alla risoluzione del contratto di subappalto da parte di quest'ultima (cfr. relazione del commissario n. 2/16, pag. 4);*
- *Compatibilità tra la cessione a trattativa privata del complesso aziendale residuo, con la necessità di assicurare un procedimento competitivo a migliore soddisfacimento dei creditori, ai sensi dell'art 163 bis l.fall.;*
- *Assenza di una formale assunzione di obblighi da parte della società subentrante e della indicazione circa le eventuali garanzie di adempimento degli obblighi descritti nella proposta;*

*inoltre:*

- *Valutazione delle sopravvenienze passive derivanti dall'esito dei giudizi in corso e sufficienza del fondo rischi generico di € 500 mila, occorre inoltre imputare e distinguere specificamente, all'interno della somma complessivamente accantonata, il singolo rischio che si intende garantire, precisando il massimo del rischio possibile e quello stimato come concretamente più probabile;*

- *Esiguità dell'importo offerto per l'affitto dell'azienda (10 mila euro trimestrali) ed assenza di una stima di mercato del relativo valore dell'affitto;*

per tali motivi si invitava la proponente ad interloquire.

Simei, in data 02.05.2016, ribadita la natura continuativa del concordato, depositava proposta integrativa del piano con riguardo alla previsione dei costi e ricavi per l'anno in corso, rispetto alla proponente e, per il periodo successivo, rispetto alla newco.

Con altra memoria, depositata in pari data, rilevava che, comunque, la norma di cui alla lett. A) dell'art. 186 bis sopra citato non sarebbe stata applicabile alla fattispecie perché, in caso di affitto dell'azienda a terzi, i rischi derivanti dalla continuazione sarebbero gravati solo sul terzo e non sulla massa passiva.

Quanto, invece, ai rilevati difetti originari dell'attestazione, sia relativi al procedimento ed al metodo di verifica dei criteri di stima di ogni tipologia di bene, compresi i debiti ed i crediti sia, relativi alla omessa attestazione che la prosecuzione dell'impresa fosse funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, la proponente si limitava a rinviare ad una relazione integrativa depositata dallo stimatore.

Con riguardo al rilievo della necessità di assicurare uno strumento competitivo, ai sensi dell'art. 163 bis l.fall., la proponente rilevava che il limite della "compatibilità", previsto dall'ultimo comma della suddetta norma, non sussisteva nella fattispecie perché il trasferimento dell'azienda, pur esistendo, non sarebbe stato destinato a perdurare dopo l'omologazione come soluzione stabilmente prevista ma, piuttosto sarebbe stato destinato a perdurare solo pochi mesi (con conseguente "incompatibilità" della norma in ragione di superiori interessi funzionali ad assicurare la continuità imprenditoriale nel breve arco temporale) sino al momento della assegnazione definitiva alla newco.



Infatti, mediante l'operazione di scissione per incorporazione, si sarebbe verificato il solo effetto modificativo dello statuto, senza alcun effetto propriamente successorio nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici, e ciò senza alcuna soluzione di continuità.

Per questa ragione, sarebbe esclusa ogni assimilazione alla figura del trasferimento dell'azienda e, quindi, la necessità di uno strumento competitivo a garanzia di una migliore utilità per i creditori perché, appunto, non di trasferimento a terzi si tratterebbe ma di mera assegnazione mediante modifica statutaria al soggetto giuridico neonato dallo scioglimento della società scissa.

In ordine alle garanzie offerte la proponente ribadiva che l'impegno era solo personale, per la società, in ordine al versamento dei 500 mila euro, e per la società ed i soci, in relazione all'ulteriore impegno di aumentare il capitale sociale della newco sino a 200 mila euro.

Si rinvia ad una consulenza contabile sulla congruità del canone di affitto di 41 mila euro annui e si rinvia alla proposta integrativa sulla composizione delle sopravvenienze passive e della congruità del fondo rischi. Venivano illustrate le ragioni finanziarie di sostanziale influenza sul piano del contenzioso in atto con Gemmo a., anche con riguardo alla risoluzione del contratto di subappalto relativo alla manutenzione degli impianti di illuminazione presso il comune di Catania.

La Procura presso il Tribunale intestato, anche alla luce della proposta integrativa e della coeva memoria, insisteva per il fallimento, rilevando, da un canto, alcune criticità afferenti il contenzioso con Gemmo s.p.a. e, d'altro canto, che la congruità del canone d'affitto dell'azienda era stata analizzata da un consulente contabile della proponente ma non certificata dall'attestatore.

Ribadiva che, comunque, l'attestazione fosse carente dei suoi presupposti essenziali.

Con le ulteriori note concesse, la proponente rilevava che la valutazione in ordine alla congruità del canone fosse un elemento marginale del piano; depositava ulteriore integrazione dell'attestatore sul suddetto punto.

Quanto a contenzioso con Gemmo deduceva che era stato raggiunto un accordo transattivo, in virtù del quale era stata incamerata la somma di 300 mila euro, in attesa dell'autorizzazione del Tribunale (già negata in prima istanza) per l'accettazione dell'ulteriore somma di 250 mila euro a chiusura dell'accordo.

Con sent. n. 123/2016 del 14/07/2016 il Collegio, rilevando il difetto originario dell'attestazione e la sostanziale elusione della disciplina di cui all'art. 163 *bis* l.fall., riteneva la proposta inammissibile e, contestualmente, dichiarava il fallimento della Simei S.p.a.

Avverso detta sentenza, con atto del giorno 1.08.2016, Ferranti Maria Cristina Annunziata, n.q. di amministratore unico e legale rappresentante della Simei S.p.a., proponeva ricorso ex artt. 18 e 162 l.fall. chiedendo riformarsi integralmente la sentenza reclamata e, per l'effetto, revocarsi il fallimento della predetta società, dichiarandosi, altresì, l'ammissione della stessa alla procedura di concordato preventivo, giusta domanda del 21.03.2016, come integrata in data 02.05.2016.

Il Fallimento della Simei S.p.a., in persona del Curatore avv. Gaetano Cucuzza, si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi integralmente il reclamo, con condanna della società alle spese del grado di giudizio.

Gli altri cinquantuno reclamati non si costituivano.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

- 1.) Va dichiarata, in primo luogo, la contumacia dei 51 reclamati elencati in epigrafe, non costituitisi se pure ritualmente evocati in giudizio.
- 2.) Preliminarmente, giova rilevare che – per ragioni di ordine logico-sistematico – s'impone la trattazione del secondo motivo di reclamo con

cui si lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha ammesso, dopo aver espressamente invitato la società proponente ad "interloquire", che quest'ultima depositasse "supplementi di attestazione".

**2.1)** A giudizio del Collegio, il motivo è fondato e va accolto ma ciò incide – come si dirà innanzi – esclusivamente sul percorso motivazionale che, comunque, induce al rigetto del reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto inammissibile un supplemento d'attestazione al di fuori delle ipotesi in cui la legge lo prevede espressamente, ossia quelle di modifica della proposta o del piano (cfr. art. 161, co. 3, l. fall.), ritenendo che non siano consentite integrazioni dell'attestazione laddove essa sia originariamente carente; diversamente opinando, secondo il primo giudicante, si rimetterebbe in termini l'attestatore circa una omissione già verificatasi.

**2.2)** A parere del Collegio, pur prendendosi atto dell'esistenza di analoghe decisioni di merito sul punto (tra cui Trib. Crotona, 15 aprile 2015, già citata dal Giudice di prime cure), tale assunto non è condivisibile.

Invero - sebbene il legislatore non abbia previsto l'eventualità di una integrazione *tout court* dell'attestazione, al di là delle ipotesi in cui siano apportate delle modifiche alla proposta o al piano di concordato - vi sono elementi desumibili da una lettura sistematica della legge fallimentare che depongono in senso favorevole all'integrazione.

In primo luogo giova ricordare - avuto riguardo alle novelle legislative intervenute in materia nell'ultimo decennio - il *favor* mostrato dal legislatore nei confronti della soluzione concordata della crisi d'impresa in luogo del fallimento.

Lo stesso fatto che la legge preveda la possibilità, per il proponente, di apportare modifiche alla proposta e al piano sino a quindici giorni prima

dell'adunanza dei creditori (art. 172, comma 2, l.fall.) deve leggersi ed interpretarsi avuto riguardo al contesto generale di favore per la soluzione concordataria ed alla volontà del legislatore di trattare il concordato alla stregua di una procedura perfettibile nel suo contenuto propositivo, anche al fine di consentire alla volontà negoziale del proponente una piena manifestazione.

Se è ben possibile che tali modifiche, ammesse dalla legge, siano operate al fine di rendere maggiormente appetibile la proposta *de qua* agli occhi dei creditori, *a fortiori* deve concedersi al debitore proponente la possibilità di modificare un'attestazione carente nel suo contenuto al fine di non compromettere la procedura in corso (ed andare incontro ad un fallimento che il legislatore ha previsto come *extrema ratio*) e di non perdere l'occasione per fornire ai creditori, in sede di adunanza, un'informativa quanto più completa ed approfondita.

In altre parole, deve ritenersi ammissibile la concessione di un termine ai fini integrativi per non vanificare gli effetti della domanda ed evitare, nel caso in cui pendano istanze di fallimento e vi siano i requisiti che la legge fallimentare prevede agli artt. 1 e 5, che un decreto di inammissibilità segni la fine dell'impresa proponente.

Diversamente, tale possibilità deve escludersi nel caso in cui la relazione del professionista sia carente a tal punto da dubitare che possa parlarsi di una relazione in senso stretto, in quanto del tutto inidonea a raggiungere il suo scopo il che non si è verificato nel caso a mano, tenuto conto che il Tribunale, in relazione a profili dubbi su alcuni punti della proposta, del piano e della attestazione stessa, ha concesso un termine alla proponente, invitandola espressamente ad interloquire.

Tale termine, in definitiva, è stato legittimamente utilizzato dalla Simei per operare l'integrazione dell'attestazione, sicché ai fini della valutazione



sulla completezza e adeguatezza della stessa tali integrazioni dovranno tenersi debitamente in considerazione.

**3.1)** S'impone, a questo punto, lo scrutinio del primo motivo di gravame con cui la reclamante assume l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto carente l'attestazione ex art. 161, co. 3, l.fall., prodotta dalla Simei S.p.a. successivamente alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Come sopra accennato il motivo è infondato e va rigettato.

Giova, a tal proposito, fare una breve premessa.

La legge fallimentare, all'art. 162, demanda al tribunale un giudizio di ammissibilità della proposta con riferimento all'esistenza dei presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e, per ciò che in questa sede rileva, 161 l.fall.

Ciò equivale a dire che il tribunale deve occuparsi, anzitutto, di una verifica documentale, assicurandosi che la proposta sia dotata del corredo informativo previsto dalla legge al fine di consentire ai creditori di esprimere un voto informato; in tale occasione, si occupa anche di verificare che quanto attestato dal professionista sia motivato dal punto di vista dell'iter logico-giuridico seguito, onde evitare che la relazione si riduca ad un insieme di dati poco utili ai fini della comprensione della proposta da parte dei creditori.

Resta, in ogni caso, escluso che il giudice formuli qualsivoglia giudizio di convenienza della proposta - spettante ai creditori - dovendo invece assicurarsi che sia permesso a questi ultimi di esprimere un consenso pienamente informato in sede di votazione, poiché derivante dall'aver compreso i passaggi alla base del piano e della relazione stessa, la quale ne deve attestare - motivatamente - la fattibilità economica.

In secondo luogo, il giudice deve occuparsi del giudizio di fattibilità giuridica, verificando che il piano non preveda delle forme di

realizzazione della proposta che siano in contrasto con norme imperative.

Infine, deve verificare che la proposta sia coerente con la causa del concordato sì come individuata dalle Sezioni Unite in termini di soddisfacimento, seppur minimale, dei creditori.

**3.2)** Ciò premesso, sulla scorta dei criteri sopra descritti, l'attestazione originaria – pur se valutata unitamente alle integrazioni del 2.5.2016 e del 27.6.2016 — deve reputarsi carente quanto ai giudizi di veridicità e di fattibilità del piano.

Con riferimento al primo dei suddetti ambiti al professionista si richiede di accertare la rispondenza al vero di tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della proposta di concordato.

Indi, l'attestatore deve compiere personalmente (o con l'ausilio di professionisti del *proprio team*, dotati dei medesimi requisiti di indipendenza richiesti dalla legge per il primo) attività di verifica e di indagine, non potendo limitarsi ad una verifica formale, basata sul lavoro di terzi, seppur qualificati.

L'attestatore deve quindi compiere un'attività certificativa con riferimento ai dati storici e valutativa con riferimento a quelli prospettici, motivando ogni sua scelta in favore di un giudizio positivo al fine di consegnare ai creditori, destinatari dell'attestazione, una *disclosure* che sia comprensibile e, quindi, utile ai fini dell'espressione del loro voto.

L'attestazione di fattibilità del piano, invece, consiste in un giudizio tecnico-prognostico relativo all'attuabilità, sia economica sia giuridica, del piano proposto ed alla possibilità, per il debitore, di adempiere alle obbligazioni dedotte nella sua proposta.

A parere del Collegio tal giudizio deve fondarsi su riscontri oggettivi e deve essere adeguatamente motivato dall'attestatore, non potendo questi limitarsi da un giudizio meramente ipotetico; in altri termini deve

valutare non solo il valore dei beni da cedere, ma anche il *cash-flow* della gestione corrente, il fabbisogno di capitale, la struttura dell'impresa e gli scenari di mercato.

Deve, ancora, considerare le ulteriori perdite nel frattempo maturate tra il momento della redazione della relazione sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'impresa e la data di presentazione della domanda di concordato, al fine di aggiornare i creditori e il tribunale sull'andamento della situazione *medio tempore* sviluppatasi.

Inoltre, le ipotesi formulate devono essere compatibili con le dinamiche competitive del settore di riferimento, tenendo conto dell'andamento della domanda e delle quote di mercato, del comportamento dei competitors, della struttura e dei cambiamenti dei canali distributivi, dei rapporti di fornitura e del contesto normativo, tecnologico, sociale e ambientale.

Nella fattispecie in esame, il professionista attestatore si è limitato ad un'elencazione asettica delle poste, omettendo di motivare la scelta operata in favore dei giudizi di veridicità e di fattibilità, "condividendo" le stime e le valutazioni effettuate da altri esperti, collaboratori della società, senza dare conto delle ragioni a fondamento delle proprie valutazioni.

In via esemplificativa, si osserva che (alla pag. 9 dell'attestazione originaria) il professionista manifesta la condivisione, con riferimento alla durata della procedura, della stima effettuata dalla società, omettendo di esporre le ragioni di siffatta affermazione.

Sempre in seno al paragrafo recante la rubrica "rischi potenziali per la società" (pag.9), l'attestatore nega la configurabilità di rischi potenziali per la società non segnalati, pur non avendo preso visione del Certificato carichi pendenti fiscali ma dichiarando di aver "chiesto informazioni" all'Amministratore ed ai Professionisti "i quali per quanto a loro

*conoscenza reputano non vi siano rischi evidenziati", il che depone per l'assenza di autonomia del giudizio.*

Alle pagine 11 e seguenti della relazione viene operato un rinvio ai dati contabili della società e alle stime effettuate dai geometri Spoto e Aiello, senza procedere ad una valutazione ragionata delle stesse con la precisazione successiva che *"quanto non periziato da professionista, per i valori marginali, è stato stimato dal Legale rappresentante della Società".*

Parimenti non viene motivata l'affermazione (di cui a pag.15) che *"La sottoscritta, sulla base della documentazione esaminata e l'elenco analitico delle merci componenti il magazzino, ritiene di condividere i valori indicati nella relazione della Società".*

Altresì, l'asseveratore ritiene di dover condividere quanto indicato dalla società con riferimento ai crediti (pag. 16), convenendo con la Dott.ssa Faraci (professionista incaricato dalla Società per la predisposizione della domanda di concordato) il rischio che possa esserci una qualche possibilità di insoluti.

Quanto al dettaglio degli importi derivanti dalla definizione dell'accordo transattivo con il Comune di Catania (pag. 18), si riferisce di convenire *"...con il piano di concordato, nel considerare, al netto di eventuali giroconti ed accordi, solo il 70% del suddetto importi",* omettendo di spiegarne la ragione; analogamente avviene quanto ai crediti tributari, ai debiti per TFR, ai debiti verso le banche ed i fornitori nonché per i debiti verso i dipendenti.

Alla fattibilità del piano, infine, è stata dedicata una pagina "riepilogativa" dei dati esposti, omettendo un qualsivoglia riferimento alle motivazioni poste alla base del giudizio positivo, solo apoditticamente formulato.



Lo stesso metodo è stato utilizzato per la redazione dei documenti integrativi.

A pag. 2 del documento datato 2.5.2016, l'attestatore afferma di condividere *"sia la composizione che la quantificazione del fondo rischi, che è stato determinato, quanto ai rischi di soccombenza, sulla base delle relazioni dei legali e di ulteriori verifiche con la società e i suoi consulenti"*; con riferimento alla commessa Gemmo (pag. 6) si aderisce alla *"conclusione secondo cui non risultano effetti di rilievo ai fini della fattibilità del piano"*.

Infine, anche l'integrazione datata 27.6.2016 rinvia ad altra relazione redatta dalla Dott.ssa Faraci (pag. 2) e ne conferma i valori indicati.

**3.3)** Per le ragioni sopra esposte l'attestazione non può giudicarsi idonea al suo scopo, poiché impedisce ai creditori, cui la stessa è rivolta, di poter esprimere un consenso informato in sede di votazione della proposta.

A tal proposito, va richiamato il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte con sent. n. 21860/2010, secondo cui: *«la verifica della veridicità dei dati aziendali e la valutazione di fattibilità del piano deve essere effettuata da un professionista... il quale deve redigere una motivata relazione (essendo il suo elaborato finalizzato a garantire la serietà della proposta dell'imprenditore), dalla quale risultino l'attività svolta e le ragioni che lo hanno portato a ritenere veridici i dati aziendali e fattibile il piano»*.

Per quanto sopra esposto, nel caso in esame, il professionista si è limitato a recepire le risultanze dei dati contabili forniti dalla società e le stime dei professionisti collaboratori della stessa proponente senza dar conto di eventuali riscontri contabili effettuati, dei criteri utilizzati e delle motivazioni poste alla base dei propri giudizi.

**3.4)** Giova, inoltre, svolgere alcune sintetiche considerazioni in ordine al profilo della natura della proposta concordataria, tenuto conto che la stessa società proponente – a fronte della specifica richiesta di chiarimento formulata dal Tribunale - ha ribadito, con memoria del 2.5.2016, la natura continuativa e non liquidatoria del concordato, assumendone la convenienza per i creditori grazie all'assegnazione all'incorporante dell'intero complesso aziendale in essere, della forza lavoro e delle attestazioni necessarie per la prosecuzione dell'attività produttiva.

Sul tema si osserva che l'operazione di scissione appare, in linea generale, compatibile con la procedura di concordato preventivo (art. 160, 1° comma, lett. a), se pure l'art. 186 *bis* l. fall – disposizione relativa alla specifica ipotesi del concordato in continuità - non contempla espressamente tale eventualità: invero ciò non osta – a giudizio del Collegio – a ricondurre anche l'operazione *de qua* tra le citate operazioni di cessione o conferimento d'azienda ovvero - stante la identità della compagine societaria - tra le ipotesi di prosecuzione (sia pure indiretta) dell'attività di impresa da parte del debitore.

Nondimeno deve tenersi conto del principio generale di cui all'art. 2499 c.c., applicabile anche alle ipotesi di scissione, alla cui stregua tale operazione *straordinaria può essere effettuata "...anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa"*.

In altri termini l'operazione programmata assume la connotazione oggettiva della prosecuzione - sia pure indiretta – dell'attività d'impresa della proponente e rispetto a tale ambito s'imponeva l'attestazione di convenienza per il ceto creditorio prevista dall'art. 186 bis, comma 2, lett. b) della L.F., che nella specie non si rinviene così come viene omessa una valutazione di compatibilità di cui all'art.2499 c.c. prima citato.

In particolare appare assorbente la considerazione che l'attestazione si limita (alle pagine 6 e ss.) ad elencare alcuni vantaggi rispetto all'alternativa del fallimento senza attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Sul punto l'asseveratore ha, dapprima, affermato che *"la continuazione aziendale dovrebbe risultare neutrale per i creditori"* per poi formulare una valutazione favorevole di siffatta operazione ma omettendo, ancora una volta, di formulare chiari elementi argomentativi a sostegno di tale valutazione, il che rende viepiù inadeguata l'attestazione alle finalità informative di cui si è accennato sub 3.1.

4.) Pertanto, assorbita ogni altra questione, il reclamo va rigettato con la conferma della statuizione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo avanzata dalla S.I.M.E.I. S.p.a.; del pari va confermata – in assenza di gravame – la pronunzia di fallimento della stessa.

5.) Le spese del presente procedimento – liquidate come da dispositivo ai sensi delle previsioni del D.M. 10 marzo 2014, in relazione al valore della lite ed all'attività defensionale svolta – seguono la soccombenza e vanno poste a favore del Fallimento Simei S.p.a., unico costituitosi in giudizio.

Nei confronti delle altre parti reclamate – mantenutesi contumaci – non vi è luogo per alcuna statuizione sulle spese.

Considerato l'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 *quater* del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.

**P. Q. M.**

**La Corte di Appello di Catania**

rigetta il reclamo ex artt. 18 e 162 L. Fall. proposto da Ferranti Maria Cristina Annunziata nella qualità di legale rappresentante della S.I.M.E.I. S.p.a., e condanna la reclamante alla rifusione, in favore della Curatela del Fallimento Simei S.p.a., delle spese processuali del presente grado liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre ad IVA, cassa previdenza e rimborso spese forfetarie;

nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci;

da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del giorno 24 ottobre 2016.

IL PRESIDENTE est  
dott. Roberto Cordio

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. M. Carlo Corvaci

10 NOV. 2016